Assicurazione per la copertura di tutti i rischi della costruzione di opere civili

DIP - Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.. **Prodotto: "Convenzione CAR"**

Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generaliitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza copre i rischi inerenti alla costruzione o ristrutturazione e manutenzione di fabbricati ad uso abitativo, commerciale, industriale.

Che cosa è assicurato?

- ✓ La Società assicuratrice si impegna ad assicurare contro i rischi materiali e diretti che colpiscano le cose assicurate poste nel luogo indicato in polizza per l'esecuzione delle opere durante il periodo coperto dall'assicurazione.
- ✓ Sono disponibili ulteriori garanzie sempre operanti.
- ✓ Sono disponibili garanzie aggiuntive.

Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati i danni per:

- ✘ i costi di modifica o di rifacimento a seguito di lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal contratto di appalto, da altri contratti o dalle prescrizioni progettuali oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui;
- ✘ i costi di sostituzione di materiali difettosi o di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti non a regola d'arte;
- ✘ i danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- ✘ le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti;
- ✘ gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche;
- ✘ le penalità, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto;
- ✘ i danni causati da dolo dell'Assicurato.
- ✘ i danni verificatisi durante atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere;

- ✘ i danni verificatisi durante esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.



Ci sono limiti di copertura?

Il contratto prevede limiti di indennizzo, franchigie (intendendosi per franchigia l'importo, in cifra fissa, stabilito nel contratto, che viene dedotto dall'indennizzo in caso di sinistri) e scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato).

Inoltre, sono esclusi dalla copertura:

- ! le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo quali casse, scatole, gabbie e simili;
- ! i danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo;
- ! i danni al macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere.

Le franchigie e gli scoperti sono contenuti nelle condizioni di assicurazione.

Dove vale la copertura?

- ✓ Le garanzie sono operanti qualora i beni assicurati siano utilizzati nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il Contratto o il modulo di adesione, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. In caso di sinistro, è necessario che sia presentata la relativa denuncia alla Società non appena l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. In caso di furto o di rapina o di sinistro presumibilmente doloso, l'Assicurato è tenuto ad informare immediatamente anche
- l'Autorità di Polizia. L'Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli obblighi di polizza.
- Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze, l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, la mancata o tardiva denuncia di sinistro, possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo.

Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato dal Contraente (Fraer Leasing Spa) entro 30 giorni dalla data di emissione del relativo titolo, in caso contrario l'assicurazione rimane sospesa fino alle ore 24.00 del giorno del suo perfezionamento, ferme le norme di legge. Il premio è comprensivo di imposte.
Il versamento del premio può avvenire tramite bonifico:
CONTO CORRENTE INTESTATO A: Bancale Pierluigi conto premi vita e danni
GENERALI ITALIA S.P.A. – AGENZIA DI MODENA
Bper Banca spa
IBAN IT 36 Z 05387 12904 000000959074
BIC/SWIFT BPMOIT22XXX
CIN Z
C/C 000000959074

Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione decorre dalla data risultante dal form "Richiesta di Applicazione" e cessa decorsi al massimo 18 mesi dal giorno stabilito sulla "Richiesta di Applicazione".
In caso di esistenza del contratto d'appalto l'assicurazione termina alle ore 24 del giorno stabilito nel contratto d'appalto stesso per l'esecuzione delle opere, se tale giorno è compreso entro i suddetti massimi 18 mesi dalla data di decorrenza.
In ogni caso l'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno in cui si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:
a) rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
b) consegna anche provvisoria delle opere al Committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;
c) uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione.
Qualora soltanto parti delle opere vengano prese in consegna o usate secondo destinazione, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate.
La validità della presente copertura si estingue al più tardi alla data indicata sulla "Richiesta di Applicazione" trasmessa dal Contraente.

Come posso disdire la polizza?

Avvenuto il sinistro ed anche prima della sua definizione, qualunque sia l'importanza del danno, e fino al 60 (sessantesimo) giorno da quello in cui l'indennità è stata pagata od il sinistro è stato altrimenti definito, la Società può recedere mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 (trenta) giorni da questo contratto; trascorsi 30 (trenta) giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione del Contraente il rateo di premio netto in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.